



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.111

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 22 maggio 2020, n. 35, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23.5.20 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.

Il suddetto provvedimento, in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, ormai pandemica, del virus che causa il COVID-19, è diretto a disciplinare in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati. Il provvedimento, in relazione alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà (cfr. gli artt. 13, 14, 16, 17 e 41 Cost.), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, di cui all'art. 32 Cost.), reca una definizione di tutte le misure eventualmente applicabili per contrastare l'emergenza, nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) potranno individuare, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse, così come illustrate dai Servizi e dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il comma 2 dell'art. 1 definisce le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Le misure riguardano tra l'altro:

- **la limitazione della circolazione delle persone**, anche in relazione all'allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali limitati nel tempo o nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (**lettera a**));
- **l'applicazione della misura della quarantena precauzionale** ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (lettera *d*), nella quale la Camera dei deputati ha sostituito il termine "rientrano" con il termine "entrano");
- **il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale (tale specificazione è stata inserita dalla Camera dei deputati), perché risultate positive al virus (lettera e);**
- la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi **e di ogni altra forma di riunione o di assembramento** in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (**lettera g**). Il suddetto termine "assembramento" è stato inserito dalla Camera dei deputati, con la contestuale soppressione dell'originaria lettera *f*), che prevedeva la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **la sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza (lettera *l*), nella quale la Camera dei deputati ha soppresso il riferimento alle riunioni (le quali sono oggetto della precedente lettera *g*));**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 65/2017 ("Istituzione del sistema di integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni") e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le **università** e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, **di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie** e università per anziani, **nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici**, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza (**lettera p**);
- **la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali, prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (lettera s);**
- **la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario (tale esclusione è stata introdotta dalla Camera dei deputati)**, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi (**lettera t**). Riguardo alla suddetta esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, si rileva, tuttavia, che l'articolo 87, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 4 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, attualmente in fase di conversione alle Camere, prevedono, in via generale, la sospensione fino al 16 maggio 2020 dello svolgimento delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego (la sospensione non concerne i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica);



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- **la previsione di obblighi di comunicazione al Servizio sanitario nazionale a carico di coloro che abbiano effettuato transito e sosta in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute (lettera dd));**
- **l'adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico (lettera ee));**
- **la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (lettera ff)).**

L'art. 2, al comma 1, stabilisce le modalità di adozione delle misure di contenimento elencate nell'articolo 1.

Più in particolare, tali misure sono adottate con:

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui le misure riguardino l'intero territorio nazionale.

L'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale) mira a regolare il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità. Vengono così disciplinati, circoscrivendoli nei presupposti, nel contenuto e nell'efficacia, i poteri delle regioni (comma 1) e dei comuni (comma 2) di adottare misure di contrasto all'emergenza in corso, anche nel caso in cui esse siano contenute in atti posti in essere per ragioni di sanità sulla base di disposizioni di legge previgenti (comma 3). Più nello specifico, il comma 1 attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive - rispetto a quelle attualmente vigenti (precisazione aggiunta dalla Camera dei deputati) -, per far fronte all'emergenza epidemiologica, qualora: a) ciò sia richiesto da specifiche situazioni sopravvenute che implicino un aggravamento del rischio sanitario; b) tali situazioni



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso).

L'art. 4 (Sanzioni e controlli) delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale. Il comma 6 introduce il nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena. Si tratta della violazione del "divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. La sanzione per il nuovo reato è individuata attraverso un rinvio alla pena prevista per il reato contravvenzionale dell'inosservanza "di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo" di cui all'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, così come modificato dal comma 7 dell'articolo in esame. Essa consiste dunque nell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

L'art. 4-bis (Proroga di piani terapeutici) introdotto dalla Camera dei deputati, dispone la proroga di novanta giorni dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza Covid-19 (dichiarato fino al 31 luglio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), qualora includano talune prestazioni, ossia la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, correzione o compensazione di menomazioni o disabilità, il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito. La proroga si applica anche qualora i suddetti piani siano già stati oggetto di precedenti proroghe. Le Regioni - ancora prevede la disposizione - stabiliscono protocolli e procedure semplificate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF